

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 37-8500

**D.P.R. n. 616/1977 art. 70 - D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. - legge n. 205/2017 - D.Lgs. n. 9/2010 - decreto interministeriale 13 marzo 2018 - d.m. 8748 del 14 settembre 2018 - Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento eccezionalità dell'evento "Epidemia di influenza aviaria nel periodo 1 aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 in regione Piemonte".**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visti:

l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38", che prevede la possibilità per la Giunta regionale di adottare misure volte a favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1 dello stesso articolo, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;

il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/95/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

il decreto ministeriale del 30 dicembre 2016, recante piano assicurativo agricolo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 2017, n. 38;

il decreto ministeriale del 6 novembre 2017 recante piano assicurativo agricolo 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2017, n. 297;

l'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019;

altresì, che il citato articolo 1, comma 507, della legge n. 205 del 2017, stabilisce che il Fondo per l'emergenza avicola è finalizzato, tra l'altro, ad interventi per agevolare la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo ivi individuate;

il decreto interministeriale 13 marzo 2018 del Ministro della Salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

l'art. 1 del decreto interministeriale 13 marzo 2018 recante interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva del settore avicolo ed, in particolare, il comma 1, lett. a);

l'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 13 marzo 2018, che stanziava una somma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per l'anno 2019 destinata agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al citato articolo 5 del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia.

Visto altresì il d.m. n. 8748 del 14 settembre 2018 “Disposizioni applicative di cui all’art. 6, comma 1 del decreto interministeriale 13 marzo 2018 recante definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola” pubblicato sulla G.U. del 12 novembre 2018 n. 263.

Preso atto, dell’Ordinanza ASL TO4 prot. n. 30154 del 31 marzo 2017 e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 6 novembre 2017.

Ritenuto pertanto, di:

procedere alla individuazione dei territori danneggiati ed alla specificazione delle provvidenze concedibili, ossia che vengano applicate le misure volte alla ripresa economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dall’epidemia di influenza aviaria nel periodo “1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018” in Regione Piemonte ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. 102/2004 e s.m.i, sulla base dell’Ordinanza ASL TO4 prot. n. 30154 del 31 marzo 2017 e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 6 novembre 2017, comprendendo il territorio dei comuni nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

determinare, sulla base della quantificazione degli aiuti previsti dalla normativa e delle risultanze della riunione del 19/02/2019 tenutasi presso il MIPAAFT, il danno complessivo per le aree delimitate per un totale di € 578.730,53;

individuare tutti gli interventi ammissibili agli aiuti tra quelli previsti all’art. 5, comma 2 del d.lgs. 102/2004 e s.m.i., secondo le disposizioni previste dall’art. 2 del d.m. 8748 del 14 settembre 2018, in coerenza con l’art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014;

dare atto che gli aiuti di cui al punto precedente sono soggetti ai limiti ed esclusioni previsti dal d.m. 8748 del 14 settembre 2018;

proporre la declaratoria dell’eccezionalità dell’evento “Epidemia di influenza aviaria nel periodo “1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 in regione Piemonte”, da inoltrare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e Turismo (Mi.P.A.A.F.T.), ai sensi del decreto legislativo 102/2004, art. 6, comma 1 e s. m. e i. e del d.m. 8748 del 14 settembre 2018.

Sono comunque esclusi dagli aiuti del Fondo le tipologie di danno oggetto di compensazione ai sensi:

della legge del 2 giugno 1988 n. 218 recante misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione del 10 ottobre 2018” relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia per la sospensione dell’attività conseguente a focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017” e applicabili alle seguenti categorie merceologiche: anatre, tacchini, faraone, nonché pulcini, polli, pollastre, galline ovaiole e uova del genere Gallus domesticus.

Visti gli orientamenti della UE stessa in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 (2014/C204/01);

visto il regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013;

visto il regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014;

visto il D.P.R. n. 616/1977, art. 70;

visto il D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 9/2010;

visto l'art. 1, commi 507 e 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

visto il decreto interministeriale 13 marzo 2018;

visto il d.m. 8748 del 14 settembre 2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di proporre la declaratoria dell'eccezionalità dell'evento "Epidemia di influenza aviaria nel periodo "1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 in Regione Piemonte", ed inoltrarla al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e Turismo (Mi.P.A.A.F.T.), ai sensi del decreto legislativo 102/2004, art. 6, comma 1 e s.m.i. e del d.m. 8748 del 14 settembre 2018 in quanto si ritiene che ricorrano le condizioni obiettive di danno, tali da giustificare il riconoscimento dei caratteri di eccezionalità dell'evento stesso;

- di delimitare i territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dal D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i., sulla base dell'Ordinanza ASL TO4 prot. n. 30154 del 31 marzo 2017 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 6 novembre 2017, comprendendo il territorio dei comuni nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di determinare, sulla base della quantificazione degli aiuti previsti dalla normativa, il danno complessivo per le aree delimitate per un totale di € 578.730,53;

- di individuare tutti gli interventi ammissibili agli aiuti tra quelli previsti all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 102/2004 e s.m.i., secondo le disposizioni previste dall'art. 2 del d.m. 8748 del 14 settembre 2018, in coerenza con l'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014;

- di dare atto che gli aiuti di cui al punto precedente sono soggetti ai limiti ed esclusioni previsti dal d.m. 8748 del 14 settembre 2018;

- di dare atto che sono comunque esclusi dagli aiuti del Fondo le tipologie di danno oggetto di compensazione ai sensi:

della legge del 2 giugno 1988 n. 218 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;  
dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione del 10 ottobre 2018 “relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia per la sospensione dell'attività conseguente a focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017” e applicabili alle seguenti categorie merceologiche: anatre, tacchini, faraone, nonché pulcini, polli, pollastre, galline ovaiole e uova del genere Gallus domesticus.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

D.P.R. n. 616/1977 art. 70 - D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. - decreto interministeriale 13 marzo 2018 – d.m. 8748 del 14 settembre 2018 – Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento eccezionalità dell'evento "Epidemia di influenza aviaria nel periodo "1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 in regione Piemonte".

**Delimitazione dei territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dal D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.**

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

- Epidemia di influenza aviaria nel periodo "1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018.
- Applicazione art. 5 comma 2), del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle produzioni aziendali nel territorio dei seguenti comuni:

<b>N.</b>	<b>COMUNE</b>
1	ALFIANO NATTA
2	CALLIANO
3	CASTELLETTO MERLI
4	CERRINA MONFERRATO
5	MONCALVO
6	MURISENGO
7	ODALENGO GRANDE
8	ODALENGO PICCOLO
9	PENANGO
10	VILLADEATI

## PROVINCIA DI ASTI

- Epidemia di influenza aviaria nel periodo "1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018.

- Applicazione art. 5 comma 2), del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle produzioni aziendali nel territorio dei seguenti comuni:

<b>N.</b>	<b>COMUNE</b>
1	ARAMENGO
2	ASTI
3	BROZOLO
4	CAMERANO CASASCO
5	CAPRIGLIO
6	CASTELL'ALFERO
7	CASTELNUOVO DON BOSCO
8	CERRETO D'ASTI
9	CHIUSANO D'ASTI
10	CINAGLIO
11	COCCONATO
12	CORSIONE
13	CORTANDONE
14	CORTANZE
15	CORTAZZONE
16	COSSOMBRATO
17	CUNICO
18	FRINCO
19	MONALE
20	MONTAFIA
21	MONTECHIARO D'ASTI
22	MONTIGLIO MONFERRATO
23	PASSERANO MARMORITO
24	PIEA
25	PINO D'ASTI
26	PIOVA' MASSAIA
27	ROBELLA
28	SETTIME
29	SOGLIO
30	TONCO
31	VIALE D'ASTI
32	VILLA SAN SECONDO

## PROVINCIA DI TORINO

- Epidemia di influenza aviaria nel periodo "1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018.

- Applicazione art. 5 comma 2), del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle produzioni aziendali nel territorio dei seguenti comuni:

<b>N.</b>	<b>COMUNE</b>
1	BOSCONERO
2	BRANDIZZO
3	CALUSO
4	CHIVASSO
5	FOGLIZZO
6	LEINI'
7	LOMBARDORE
8	MAZZE'
9	MONTANARO
10	RIVAROLO CANAVESE
11	RIVAROSSA
12	RONDISSONE
13	SAN BENIGNO CANAVESE
14	SAN GIORGIO CANAVESE
15	SAN GIUSTO CANAVESE
16	TORRAZZA PIEMONTE
17	VEROLENGO
18	VOLPIANO